



*Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato*

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE PERMANENTE (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

**CONTRIBUTO SCRITTO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633 IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NEI RAPPORTI TRA IMPRESE NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE, NONCHÉ DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53, IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI.**

Gentile Presidente,

ringrazio Lei e la Commissione per aver consentito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di esprimere le proprie valutazioni in merito allo schema di Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (di seguito, schema di Decreto)<sup>1</sup>.

La Direttiva, a cui lo schema di Decreto dà attuazione, riveste in effetti un rilievo centrale per l'efficace contrasto dei comportamenti sleali che caratterizzano le relazioni commerciali lungo la filiera agro-alimentare<sup>2</sup>. Prendendo atto, in particolare, della strutturale asimmetria di potere che caratterizza tali relazioni, essa introduce, condivisibilmente, un livello minimo di tutela nel territorio dell'Unione Europea, dettando

---

<sup>1</sup> Lo schema di Decreto dà altresì attuazione all'art. 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

<sup>2</sup> L'accresciuto livello di concentrazione raggiunto dal settore della distribuzione agro-alimentare consente, infatti, alle imprese distributrici di sfruttare la loro maggiore forza commerciale e di adottare nei confronti dei piccoli e medi fornitori diffuse condotte sleali, a detrimento dei singoli e del sistema nel suo complesso. Cfr. sul punto, AGCM, *Indagine conoscitiva sul settore della grande distribuzione organizzata*, 24 luglio 2013, in *Boll.* 31/2013.

previsioni che dovrebbero contribuire ad arginare il fenomeno delle condotte commerciali inique.

Proprio in ragione della rilevanza delle nuove disposizioni, l'Autorità ha seguito da vicino il processo di trasposizione delle stesse nell'ordinamento interno, a partire dall'*iter* di approvazione del disegno di legge di delegazione europea 2019, sul quale è intervenuta con l'esercizio dei propri poteri di *competition advocacy*<sup>3</sup>.

Con riguardo all'articolato in esame, si rappresenta che esso, intervenendo direttamente sulle competenze dell'Autorità in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è stato ripetutamente condiviso dagli Uffici dell'Autorità con i competenti Ministeri.

L'Autorità prende atto positivamente del recepimento da parte del Governo della gran parte delle proprie osservazioni formulate durante le varie interlocuzioni istituzionali. Nel corso di queste proficue interlocuzioni, infatti:

a) è stato eliminato ogni riferimento, anche solo, implicito alla liceità degli accordi di prezzo nella filiera agroalimentare, ed è stata specificamente fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza in materia (art. 3, comma 5);

b) è stato chiarito che la competenza dell'Autorità in questa materia non riguarda la sola applicazione dell'art. 3 della legge n. 287/90 (abuso di posizione dominante), come originariamente previsto, ma riguarda per intero la disciplina della concorrenza (intese e abusi), oltre a quella per le pratiche commerciali scorrette disciplinate dal Codice del Consumo (art. 8, comma 5).

Più specificamente, l'Autorità ha ripetutamente evidenziato la particolare sensibilità dal punto di vista *antitrust* della prevista possibilità di definizione di condizioni contrattuali relative ai prezzi nell'ambito di accordi quadro, di cui all'art. 3, comma 5<sup>4</sup>.

Sebbene tale disposizione ricalchi fedelmente l'art. 7, lett. s) della legge di delegazione del 22 aprile 2021, n. 53, l'Autorità ha ritenuto doveroso sottolineare che la definizione concordata di condizioni contrattuali, soprattutto se relativa ai prezzi dei prodotti, può costituire un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione degli artt. 101 TFUE e/o 2

---

<sup>3</sup> V. AGCM, Segnalazione AS1703, *Recepimento della Direttiva UE 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare*, 20 ottobre 2020, in Boll. 42/2020.

<sup>4</sup> Ai sensi di tale disposizione "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria).

della legge n. 287/90. L'attuale formulazione del comma 5 dell'art. 3 contenuta nello schema di Decreto fa ora correttamente salvi i poteri di *enforcement* dell'Autorità in materia di concorrenza.

Si rappresenta, altresì, che l'attuale versione dell'art. 8, comma 5, dello schema di Decreto, che individua nell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione di frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) la nuova autorità di contrasto in materia, appare idonea a evitare conflitti di competenza e a garantire il mantenimento in capo all'Autorità dei propri compiti istituzionali. Essa fa salve, infatti, le funzioni e le competenze dell'Autorità in materia di concorrenza e di pratiche commerciali scorrette.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL PRESIDENTE

*Roberto Rustichelli*

